

ALLEGATO A

INCREMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COPERTURA DEL FABBISOGNO ENERGETICO DEGLI EDIFICI MEDIANTE FONTI RINNOVABILI, PREVISTI DAL D.LGS. 199/2021

Allegato III (d.lgs. 199/2021, come modificato con d.lgs. 5/2026)	Incremento da applicare in Regione Lombardia (ex l.r. 11/2025), a decorrere dall'1.1.2027
<p>2. Sezione B. Obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili</p> <p>1. Gli edifici di cui alla sezione A. sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto:</p> <p>a) Edifici di nuova costruzione: contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;</p> <p>b) nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello della copertura del 40% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 40% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;</p> <p>c) nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di secondo livello, della copertura del 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;</p> <p>d) nel caso di edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell'impianto termico, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, come modificato dal decreto del Ministro</p>	<p>2. Sezione B. Obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili</p> <p>1. Gli edifici di cui alla sezione A. sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto:</p> <p>a) Edifici di nuova costruzione (con inclusi anche le ristrutturazioni che prevedono la totale demolizione e ricostruzione): contemporaneo rispetto della copertura del 65% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 65% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;</p> <p>b) nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello della copertura del 50% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 50% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;</p> <p>c) nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di secondo livello, della copertura del 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;</p> <p>d) nel caso di edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell'impianto termico, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo</p>

<p>dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre 2025, della copertura del 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva. 2 (...)</p> <p>3. La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula:</p> $P=kS$ <p>Dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • k è uguale a 0,025 per gli edifici esistenti e 0,05 per gli edifici di nuova costruzione; • S è la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno ovvero la proiezione al suolo della sagoma dell'edificio, misurata in m². Nel calcolo della superficie in pianta non si tengono in considerazione le pertinenze, sulle quali tuttavia è consentita l'installazione degli impianti. <p>4 (...)</p> <p>5. Per gli edifici pubblici, gli obblighi percentuali di cui al punto 1 della presente sezione sono maggiorati di ulteriori cinque punti percentuali e gli obblighi di cui al punto 3. della presente sezione sono incrementati del 10%.</p>	<p>economico 26 giugno 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre 2025, della copertura del 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva. 2. (...)</p> <p>Il punto 3 non viene modificato ma si aggiungono le seguenti disposizioni con riferimento al valore K indicato al medesimo punto 3:</p> <p>il valore di K, relativo alla potenza elettrica degli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da installare sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, deve essere pari a 0,06 in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nuova costruzione o ampliamento, di qualsiasi entità, di grandi strutture di vendita, di cui all'articolo 9 del d.lgs. 114/1998; - nuova costruzione o ampliamento, di qualsiasi entità, di piattaforme logistiche non intermodali, depositi di merci o veicoli, centri di magazzinaggio generale e simili, che interessano una superficie operativa inferiore o uguale a 3 ettari; <p>e pari o maggiore a 0,08 in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nuova costruzione o ampliamento, di qualsiasi entità, di piattaforme logistiche non intermodali, depositi di merci o veicoli, centri di magazzinaggio generale e simili, che interessano una superficie operativa superiore a 3 ettari (*); - nuova costruzione o ampliamento, di qualsiasi entità, dei centri dati di cui agli articoli 1 e 2, numeri 1), 2) e 3), del regolamento delegato (UE) 2024/1364; <p>Nel caso di interventi di ampliamento dei medesimi edifici, il valore di K deve</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>essere applicato alla proiezione al suolo della porzione ampliata.</p> <p>4. (...)</p> <p>5. Per gli edifici pubblici gli obblighi percentuali di cui al punto 1 della presente sezione sono maggiorati di ulteriori cinque punti percentuali e gli obblighi di cui al punto 3. della presente sezione sono incrementati del 10%.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Tale definizione corrisponde agli insediamenti di rilevanza sovracomunale, come indicati nell'art. 1, comma 2, della l.r. 15/2024 "Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale"